

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA OSPEDALIERA**  
gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tramite le singole Istituzioni scolastiche  
presso le Aziende sanitarie/ospedaliere

tra

**l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna** rappresentato dal Direttore Generale Dott. Francesco Feliziani, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, via Giudice Guglielmo n. 46 - 09131 Cagliari

e

**l'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Sassari** rappresentato dalla Dirigente dott.ssa Anna Maria Massenti, domiciliata ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, traversa La Crucca n. 1 Località Balinca - 07100 Sassari

e

**l'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari** con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n.10. C.F. e P.IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima

e le seguenti istituzioni scolastiche:

**l'Istituto Comprensivo (IC) "Monte Rosello Alto" Sassari**, con sede in via Manzoni n. 1/A - 07100 Sassari, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Michela Maria Meloni in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nelle sezioni scolastiche ospedaliere di scuola dell'infanzia e scuola primaria

**l'Istituto Comprensivo (IC) "Latte Dolce - Agro" Sassari**, con sede in via Cedrino n. 5 - 07100 Sassari, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Antonello Pilu in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nelle sezioni scolastiche ospedaliere di scuola secondaria di I grado

## VISTI

- gli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la «Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale» adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;18 ore)
- la Legge 27 maggio 1991 n. 176 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989)»;
- la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986 n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere ordinario (fatte salve le necessità specifiche) della Scuola in Ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la Legge n. 59/1997, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, il Decreto Ministeriale n. 331/1998 e la Legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la Legge n. 104/1992 art. 12, comma 9;
- la Legge n. 107/2015 art. 1, commi 180 e 181 - lett. f);
- il Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 63, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art. 8;
- il Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, recante disposizioni sulla valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale di cui all'art. 22;
- Il Decreto Ministeriale del 6 giugno 2019 n. 461 relativo all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare;
- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle scuole polo regionali per la Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il documento «Verso una scuola che promuove salute», redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;
- il protocollo d'intesa per la «tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione», firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento «I Diritti dei bambini in ospedale»;
- gli artt. 15 e 16 del Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, «Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

#### **ATTESO che**

- l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;
- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli alunni impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
- il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato;

#### **VISTI altresì**

- la Convenzione di Scuola in Ospedale, approvata dall'AOU di Sassari con Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 2 ottobre 2019, parzialmente rettificata con Deliberazione del Direttore Generale n. 902 del 14 novembre 2019, e acquisita dall'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari il 10 dicembre 2019 prot. USPSS n. 13399, avente validità quinquennale a partire dall'a.s. 2019-2020;
- il Decreto 27 marzo 2002 n. 3750, recante delega ai Dirigenti dei C.S.A., ora Uffici di ambito provinciale, della Sardegna per la determinazione delle dotazioni organiche provinciali del personale del comparto scuola e considerato che l'assegnazione della dotazione di personale è attribuita annualmente in esito alla capienza delle dotazioni organiche provinciali relative ai singoli ordini e gradi di scuola;
- i *trend* di frequenze accertati nel quinquennio 2019-2024 e il riscontro dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche con sezione ospedaliera (IC "Monte Rosello Alto" prot. n. 2938 del 7 marzo 2024 e IC "Latte Dolce - Agro" prot. n. 4562 del 6 marzo 2024) al monitoraggio degli alunni frequentanti il servizio di Scuola in Ospedale nell'a.s. 2023-2024, promosso dall'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Sassari ai fini della definizione dell'Organico a.s. 2024-2025;

#### **CONSIDERATO che** all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari sono stati assegnati:

- per il funzionamento delle sezioni ospedaliere associate all'Istituto Comprensivo "Monte Rosello Alto" Sassari,
  - n. 1 posto di scuola dell'Infanzia (DD Ufficio VI - ATP di Sassari 7 maggio 2024 n. 6403);
  - n. 3 posti di scuola Primaria (DD Ufficio VI - ATP di Sassari 7 maggio 2024 n. 6402);
- per il funzionamento della sezione ospedaliera associata alla scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "Latte Dolce - Agro" Sassari (DD Ufficio VI - ATP di Sassari 7 maggio 2024 n. 6394),
  - n. 1 cattedra interna (COI) di Italiano Storia Geografia e Ed. Civica;
  - n. 12 ore di Matematica e Scienze;
  - n. 6 ore di Lingua Francese;
  - n. 6 ore di Lingua Inglese;
  - n. 6 ore di Arte e Immagine;
  - n. 6 ore di Musica.

Le dotazioni organiche sono, tuttavia, definite e/o rimodulate annualmente in esito ai fabbisogni, con determinazioni dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari. Le menzionate Istituzioni scolastiche svolgono le attività didattiche e organizzative che competono alle stesse, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare;

**VALUTATA** la necessità di procedere al rinnovo della summenzionata Convenzione prot. USPSS n. 13399 del 10 dicembre 2019 per l'attuazione del servizio di scuola ospedaliera, regolante i rapporti interistituzionali, al fine di pervenire all'individuazione di strutture ospitanti le attività per la scuola in ospedale, di reperire le necessarie dotazioni strumentali, tecniche e di supporto e di garantire un'efficiente organizzazione del servizio, per quanto attiene ai tempi ed alle modalità di svolgimento dello stesso ed all'impiego di adeguate risorse professionali, nell'ambito del contingente di organico del personale docente assegnato, in ciascun anno scolastico, dalla Direzione Regionale dell'USR per la Sardegna, e tenuto conto della necessità di assicurare prioritariamente l'istruzione dell'obbligo agli alunni interessati da patologie che comportano la degenza ospedaliera e contemporanea sospensione della frequenza dalle lezioni;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

**L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna:**

- individua la scuola polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite sezioni ospedaliere funzionanti presso l'AOU di Sassari, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;
- costituisce il Comitato Tecnico regionale, presieduto dal Direttore regionale, o da un Dirigente suo delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, dal referente regionale dell'USR, dal personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;
- assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che non possono frequentare la scuola per un periodo non inferiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;
- promuove, mediante gli uffici competenti e l'attività della scuola polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell'AOU di Sassari.

### **Art. 2**

**L'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Sassari**, nell'ambito delle risorse di organico assegnate dalla Direzione Generale dell'USR per la Sardegna, provvede a:

- assegnare all'Istituto Comprensivo "Monte Rosello Alto" Sassari e all'Istituto Comprensivo "Latte Dolce e Agro" Sassari le unità di personale necessarie ad assicurare il funzionamento delle classi di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, in relazione al fabbisogno formativo da rilevare in ciascun anno scolastico di validità della presente Convenzione, curando che si pervenga all'adeguatezza delle dotazioni anche articolata tra le discipline attivate;
- sottoporre, annualmente, a riesame la dotazione assegnata in relazione allo specifico modello organizzativo individuato dal Collegio dei docenti della scuola Secondaria di I grado cui è affidato il servizio, sia con cattedre intere che con quote orario inferiori per assicurare una presenza non episodica dei docenti.

### **Art. 3**

**Le Istituzioni scolastiche con sezioni ospedaliere**, ovvero l'Istituto Comprensivo "Monte Rosello Alto" Sassari e l'Istituto Comprensivo "Latte Dolce - Agro" Sassari:

- assicurano l'intervento scolastico in orario adeguato alle esigenze del minore degente, conformemente alle indicazioni fornite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'attività didattico-educativa e, comunque, d'intesa con le competenti autorità sanitarie;
- concordano incontri di programmazione tra amministrazione scolastica, autorità sanitaria e, eventualmente, l'Ente Locale per esigenze che quest'ultimo possa soddisfare e incontri annuali di verifica delle esperienze in atto;

- impegnano il personale scolastico assegnato alle sezioni ospedaliere, nei limiti delle risorse economiche che le scuole stesse possano destinare a tal fine, in attività di formazione e aggiornamento aventi ad oggetto la conoscenza delle competenze mediche e psicologiche utili allo svolgimento dell'attività didattica, unitamente al personale medico o attivate per iniziativa degli enti sanitari ed anche in iniziative di interesse comune promosse dai sottoscrittori della presente Convenzione;
- d'intesa con l'USR per la Sardegna e l'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari, promuovono forme di collaborazione tra i docenti e gli educatori alle dipendenze dell'Ente Locale eventualmente presenti all'interno dell'ospedale in attività di supporto a favore degli alunni;
- nell'ambito dei fondi disponibili e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, assegnano alle sezioni ospedaliere somme per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di consumo;
- forniscono all'azienda sanitaria l'elenco dei docenti della scuola in ospedale prima dell'inizio delle lezioni ai fini assicurativi e curano la dotazione, ai medesimi, di cartellini identificativi, curando gli adempimenti normativamente previsti sulla tutela della riservatezza e trattamento dati;
- concordano con i responsabili delle strutture sanitarie l'intervento didattico in orario adeguato alle esigenze del minore all'inizio dell'anno scolastico, anche in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI) e di Didattica a Distanza (DAD);
- aggiornano i propri DVR con le prescrizioni necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute del personale, anche in funzione della peculiarità dello specifico reparto;
- forniscono al personale in servizio presso le sezioni ospedaliere le indicazioni necessarie al fine di prendere visione dei documenti della sicurezza inerenti alla struttura sanitaria.

#### **Art. 4**

##### **L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:**

- individua e mette a disposizione, salvo situazioni di temporanea impossibilità, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale dell'AOU di Sassari;
- mette a disposizione, nei limiti delle dotazioni disponibili, arredi e attrezzature per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti telematici (es. Internet) in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli alunni che dei docenti, assumendosi, in particolare, l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di attrezzature per la didattica a distanza per gli alunni ospedalizzati;
- garantisce l'estensione della copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) la quale opererà per i danni eventualmente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per i danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell'attività di docenza all'interno delle strutture ospedaliere; resta inteso che le Istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali;
- garantisce il rispetto delle norme di sicurezza e di salute dei docenti, in conformità a quanto indicato nel DVR e nel DUVRI;
- garantisce, anche attraverso l'utilizzo di telecamere di sorveglianza, con esclusione dell'audio, a cui i dirigenti scolastici non possono aver accesso in alcun modo, la sicurezza e la salute dei pazienti anche negli spazi dedicati alla attività educative, didattiche e ludiche in presenza delle figure dei docenti ed educatori del servizio d'istruzione, fornendo altresì l'informativa di competenza sulla privacy agli operatori del servizio di Scuola in ospedale;
- Al fine di garantire la sicurezza e la tutela di studenti (pazienti) docenti, e del personale dell'AOU di Sassari, le attività didattiche svolte all'interno dei reparti della Clinica pediatrica e Neuropsichiatria infantile saranno soggette ai protocolli di sicurezza in uso presso l'Aou di Sassari. In tale contesto, si precisa che all'interno delle aree interessate sono attivati sistemi di videosorveglianza (telecamere a esclusivo scopo di sicurezza, solo video senza audio) e che la Scuola, nel condurre le proprie attività in ambito ospedaliero, si impegna ad adeguarsi integralmente alle disposizioni e alle procedure operative adottate dall'Azienda;
- nei casi specifici, in accordo con l'Istituzione scolastica, cura la formazione dei docenti in materia di sicurezza in ospedale;
- cura la fornitura di opportuni DPI per i docenti che svolgono l'attività in ospedale, in accordo con l'Istituzione scolastica;
- stabilisce eventuali misure di profilassi a tutela dei docenti;

- favorisce la collaborazione del personale sanitario alla formazione/informazione periodiche e all'aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività di Scuola in Ospedale;
- favorisce la partecipazione del personale sanitario a momenti di formazione congiunta;
- concorda le azioni di programmazione con le Istituzioni scolastiche, curando la comunicazione;
- concorda con le autorità scolastiche, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, l'intervento didattico in orario adeguato alle esigenze del minore degente;

#### **Art. 5**

È costituito un **Comitato Operativo Misto** per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, nominato congiuntamente dall'USR per la Sardegna e dall'AOU di Sassari.

Il comitato è costituito da:

- il Direttore Generale dell'USR per la Sardegna o suo delegato;
- il Dirigente dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari o un suo delegato;
- Il Direttore della S.C. di Neuropsichiatria infantile dell'AOU di Sassari o un suo delegato;
- Il Direttore della S.C. di Clinica Pediatrica dell'AOU di Sassari o un suo delegato;
- il Referente regionale per Scuola in Ospedale (SiO) e Istruzione Domiciliare (ID) dell'USR per la Sardegna;
- il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Monte Rosello Alto" Sassari o un suo delegato;
- il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Latte Dolce - Agro" Sassari o un suo delegato;
- un docente per ciascuna Istituzione scolastica con sezione ospedaliera;
- il coordinatore del Forum Regionale per le Associazioni dei Genitori degli Studenti (FoRAGS della Sardegna).

Il Comitato Operativo Misto ha la funzione di:

- consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti della presente convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati o seguiti in day hospital;
- favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime day-hospital o di istruzione domiciliare.

Nella prima seduta, da convocarsi a cura dell'USR per la Sardegna non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comitato individua un Coordinatore, nonché un operatore sanitario per ciascuno dei due reparti sopra indicati (Neuropsichiatria Infantile e Clinica Pediatrica) che svolga la funzione di referente per le Istituzioni scolastiche e un operatore scolastico per ciascun Istituto Comprensivo che svolga la funzione di referente per l'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di particolare criticità organizzativa e /o terapeutica che potrebbe richiedere la ridefinizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

#### **Art. 6**

Il Comitato Operativo Misto, ove se ne ravvisi la necessità, ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che possa prevedere anche criteri generali nei rapporti tra docenti e operatori sanitari, fermo restando che la definizione di dettaglio di tali rapporti resta in capo ad accordi tra l'Istituzione scolastica ed i Dirigenti medici dei reparti/strutture interessati.

Il Comitato è convocato dal Coordinatore, di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico al fine di:

- definire gli elementi organizzativi di base;
- permettere lo scambio di informazioni, la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle esperienze in atto;
- coordinare interventi esterni di volontariato e di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di genitori e/o di volontariato operanti presso i reparti.

#### **Art. 7**

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e educativo-formativo.

Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dovrà esercitare la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli alunni ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.

Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Dirigente ospedaliero, in accordo con il Dirigente scolastico. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.

#### **Art. 8**

L'AOU di Sassari e le scuole con sezioni ospedaliere presso la medesima dichiarano di aver provveduto ad assolvere gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, titolari autonomi dei trattamenti connessi all'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa. In quest'ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla Convenzione. Per tal via, le Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di applicare alla propria organizzazione la citata normativa.

In particolare, i Dirigenti Scolastici delle scuole con sezioni ospedaliere presso l'AOU di Sassari, in adempimento della normativa sopracitata, provvedono all'individuazione di autorizzati al trattamento, ove non precedentemente disposto, dei docenti che effettuano le prestazioni di cui alla Convenzione. Il personale suddetto opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnandosi a rispettare le disposizioni, le linee guida e i regolamenti da questi emanati e garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente Convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

#### **Art. 9**

I Dirigenti scolastici, anche in rete e in collaborazione con la scuola polo, promuovono iniziative formative e di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, autonomamente, ovvero in collaborazione con l'USR per la Sardegna, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Sassari, l'AOU di Sassari e le Associazioni di volontariato che operano in favore delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed agevolare la partecipazione del personale docente delle sezioni ospedaliere e del personale interessato allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

#### **Art. 10**

L'USR per la Sardegna, l'Ufficio VI - Ambito di Sassari, l'AOU di Sassari e le Istituzioni scolastiche con sezioni ospedaliere promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, nell'ottica del complesso dei «servizi alla persona e alla comunità» (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

#### **Art. 11**

I docenti devono seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'AOU di Sassari (Ente Ospitante) presso il quale viene svolta l'attività di docenza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente Convenzione, le Istituzioni scolastiche provvedono a garantire la formazione generica prevista dalla citata normativa, mentre l'Ente Ospitante, su delega espressa dalla presente Convenzione, si impegna ad effettuare attività di formazione sui rischi specifici, di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui

operano i docenti oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture. L'Ente Ospitante fornisce, come già specificato, ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, per l'accesso ai reparti, così come definito nel DUVRI dell'Azienda ospedaliera.

L'Ente Ospitante si impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di insegnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati per i rischi professionali (personale sanitario). Il docente deve essere informato in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto dalla policy dell'Azienda ospedaliera. Il docente deve essere informato in merito alla obbligatorietà di sottoporsi a visita presso il servizio di medicina preventiva. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il docente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica in contesto lavorativo peculiare quale quello all'interno dell'Ospedale e comunque a contatto con una popolazione considerata ipersuscettibile.

#### **Art 12**

La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2024-2025 e avrà durata quinquennale e quindi fino all'anno scolastico 2028-2029 compreso e potrà essere rinnovata, con formali provvedimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scolastico.

#### **Art. 13**

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

#### **Art. 14**

Il presente atto, composto da n. 7 pagine, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo, a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642 e verrà assolta virtualmente ai sensi dell'autorizzazione del 21.03.08 Prot. n. S/12492/08 dell'Agenzia delle Entrate di Sassari;

Ai sensi dell'art. 8 del DPR. 26 ottobre 1972, n. 642, essa è a totale carico dell'AOU di Sassari.

#### **Art. 15**

In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le Parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dott. Francesco Feliziani

Il Dirigente dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Sassari, dott.ssa Anna Maria Massenti

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, dott. Antonio Lorenzo Spano

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Latte Dolce - Agro", dott. Antonello Pilu

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Monte Rosello Alto", dott.ssa Michela Maria Meloni